

## ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Repubblica Italiana

L'anno duemilauno, il giorno quattro del mese di ottobre,

4.X.2001

In Roma, Via Cola di Rienzo n.212, nel mio studio. Innanzi a me Prof. Andrea FEDELE, Notaio in Roma, iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia; sono presenti i Signori:

- Luigi Manconi, nato a Sassari il 21 febbraio 1948, residente in Milano, Corso di Porta Ticinese n.67, docente universitario (C.F. MNC LGU 48B21 I452Y);
- Enrico ERBA, nato a Cagliari il 25 marzo 1968, residente in Roma, Via di Donna Olimpia n.5, dirigente ( C.F. RBE NRC 68C25 B354C);
- Barbara PALLESCHI, nata a Roma il 30 novembre 1971, ivi residente, Via dei Zeno n.31, assistente editoriale ( C.F. PLL BBR 71S70 H501Q).

I suddetti della cui identità personale io Notaio sono certo, rinunziano d'accordo fra loro e col mio consenso, all'assistenza dei testimoni al presente atto e,

convengono e stipulano quanto segue:

Art.1 – I comparenti dichiarano di costituire, come con il presente atto costituiscono, una Associazione denominata “ A BUON DIRITTO. Associazione per le libertà””.

Art.2 – L'associazione ha sede in Roma, attualmente in Via di Villa Ada n.10.

Art.3- L'associazione persegue la promozione dei diritti civili.

A tal fine può porre in essere tutti gli strumenti, utili o necessari, quali acquisizione di beni, di finanziamenti, operazioni mobiliari e immobiliari per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

L'associazione opera, per il conseguimento delle indicate finalità, su tutto il territorio nazionale.

Essa è retta dallo Statuto, che, previa lettura da me datane alle parti, firmato dalle medesime e da me Notaio, al presente atto si allega sotto la lettera “A” per farne parte integrante.

Nello statuto medesimo sono specificati lo scopo, il patrimonio e le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione dell'associazione, nonché i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione.

Art.4- In deroga all'art.15 dello Statuto i comparenti nominano a costituire il primo Consiglio Direttivo, i Signori Luigi MANCONI, Enrico ERBA e Barbara PALLESCHI;

i suddetti accettano la carica e nominano altresì: Presidente del Consiglio Direttivo il Signor Luigi MANCONI, che accetta.

Tutte le cariche suddette scadono il giorno dell'approvazione del Bilancio consuntivo dell'esercizio 2003.

Art.5- Il primo esercizio si chiuderà il 31 ( trentuno) dicembre 2002 ( duemiladue).

Il contributo annuale di cui all'art.22 dello statuto è fissato in lire 100.000 ( centomila).

Alla prima sua riunione, tale misura verrà sottoposta a ratifica dall'assemblea.

Art.6 – Le spese del presente atto e conseguenti tutte sono a carico dell'Associazione.

Il Signor Luigi MANCONI, Presidente dell'associazione, viene delegato ad apportare da solo al presente atto costitutivo ed all'allegato Statuto tutte le modifiche che fossero richieste dalle competenti Autorità in occasione della eventuale domanda di riconoscimento o in occasione dell'iscrizione in registri tenuti da Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici ed Organi Amministrativi in genere, ovvero del rilascio di autorizzazioni, concessioni od altri provvedimenti amministrativi, anche in relazioni a nome e disposizioni sopravvenute.

Quest'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, da me diretta, e completato a mano da me Notaio in un foglio di cui riempite per intero le prime tre pagine e parte della quarte, è stato da me letto ai comparenti, che, su mia domanda, mi dichiarano di approvarlo e lo sottoscrivono con me Notaio.

F.to Luigi MANCONI

F.to Barbara PALLESCHI

F.to Enrico ERBA

F.to Dott. Andrea FEDELE

Segue sigillo notarile

Allegato sub. "A" all'atto Rep. 34.509 Racc. 7.926

## STATUTO

### Titolo I

#### Disposizioni generali

Art.1 – Denominazione e sede

È costituita l'associazione denominata "A BUON DIRITTO. Associazione per le libertà", con sede in Roma, Via di Villa Ada n.10.

## Art.2- Statuto e regolamento

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il regolamento interno, da emanarsi a cura del Consiglio Direttivo, disciplina, in armonia col presente statuto, gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione e all'attività dell'ente.

## Art.3- Modifiche dello statuto

Il presente statuto è modificato con deliberazione dell'assemblea, da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei componenti.

## Art.4- Finalità dell'associazione

L'associazione persegue la promozione dei diritti civili.

A tal fine può porre in essere tutti gli atti strumentali, utili o necessari, quali acquisizione di beni, di finanziamenti, operazioni mobiliari e immobiliari per il raggiungimento dell'oggetto sociale. L'associazione opera, per il conseguimento delle indicate finalità, su tutto il territorio nazionale.

## Titolo II

### Aderenti

## Art.5 – Ammissione

Sono aderenti dell'associazione tutte le persone fisiche o giuridiche ( a mezzo dei rappresentanti legali) che condividano le sue finalità e si impegnino per realizzarle.

L'ammissione viene deliberata, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri.

## Art.6- Diritti

Gli aderenti hanno il diritto di eleggere gli organi dell'associazione e di approvare, annualmente, il bilancio.

Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi o dallo statuto.

## Art.7- Doveri

Gli aderenti devono svolgere l'attività in favore dell'associazione senza fini di lucro.

Il comportamento verso gli altri aderenti e all'esterno dell'associazione, deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede.

## Art.8 – Esclusione

L'aderente che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto può essere escluso dall'associazione con deliberazione del consiglio direttivo, previa richiesta di comunicazione scritta

contenente eventuali giustificazioni, da inviarsi al domicilio indicato dall'aderente all'atto di iscrizione, almeno trenta giorni prima della delibera di esclusione.

### Titolo III

#### Organi

##### Art.9 – Indicazione

Sono organi dell'associazione:

1. l'assemblea;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente
4. il Comitato Scientifico di garanzia

##### Art. 10 – Composizione dell'assemblea

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione.

##### Art. 11 – Convocazione

L'assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Il Presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, da affiggersi presso tutte le sedi dell'associazione almeno venti giorni prima rispetto alla data di convocazione dell'assemblea. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. L'assemblea essere convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

##### Art.12 – Validità dell'assemblea

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di due deleghe. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti indicati al primo comma.

##### Art. 13- Votazioni

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti. Le delibere di modifica dello statuto sono valide se ottengono il voto favorevole dei due terzi dei componenti l'assemblea.

##### Art. 14- Verbalizzazione

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal Presidente. Il verbale può essere consultato da tutti gli aderenti che hanno il diritto di chiederne copia.

##### Art.15 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri eletti dall'assemblea degli aderenti tra i propri componenti.

Il Consiglio Direttivo esaminerà il programma di attuazione delle finalità dell'associazione per il biennio, approvato dal Comitato Scientifico di garanzia di cui all'art. 20 del presente statuto su proposta del Presidente e lo ratificherà. Il consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti; in mancanza di valida convocazione, il consiglio è regolarmente costituito con la presenza di tutti i consiglieri. Il Consiglio è convocato con comunicazione scritta o telegramma contenente l'ordine del giorno da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente, almeno cinque giorni prima della data di convocazione. E' altresì possibile –a discrezione del Presidente- la convocazione telefonica del Consiglio Direttivo.

#### Art.16 – Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente è eletto dal Consiglio, tra i propri consiglieri a maggioranza assoluta dei Voti. Il Presidente nomina un vicepresidente che, in caso di impedimento o di assenza, ne farà le veci. Il Presidente può delegare al vicepresidente – o a uno o più consiglieri- permanentemente alcune e solo temporaneamente tutte le funzioni.

#### Art.17- Durata e funzioni

Il Consiglio Direttivo dura in carica per il periodo di 2 ( due) anni; esso può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi. Il Consiglio svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea. Esso può deliberare tutti gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza assoluta dai presenti.

#### Art.18- il Presidente

Il Presidente dura in carica ( due) anni. L'assemblea, con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi degli aderenti, può revocare il Presidente.

#### Art.19- Funzioni

Il Presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa. Per gli impegni di spesa superiori a lire 100.000.000 ( centomilioni) il Presidente deve essere previamente autorizzato dal Consiglio Direttivo. Il Presidente presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea, curandone la custodia presso i locali dell'associazione.

#### Art.20 – Il comitato Scientifico di garanzia

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, approva a maggioranza dei due terzi la nomina dei componenti del Comitato Scientifico di garanzia, da scegliere tra personalità che siano espressione di aree culturali e politiche diverse. Il Comitato Scientifico approverà il programma di attuazione delle finalità dell'Associazione per il biennio, su proposta del Presidente.

### Titolo IV

#### Risorse economiche

#### Art.21 – I beni

I beni dell'associazione sono beni mobili, immobili e mobili registrati. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati, Tutti i beni

appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

#### Art.22 – Contributi

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, il cui importo viene stabilito annualmente dall'assemblea.

#### Art.23- Erogazioni, donazioni e lasciti

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità istituzionali dell'ente.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie dell'ente. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici. Le convenzioni sono accettate con delibera dal Consiglio Direttivo, che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

#### Art.24- Devoluzione dei beni

In caso di scioglimento o cessazione dell'attività dell'associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre associazioni che perseguono le medesime finalità.

### TITOLO V

#### Art.25 – Bilancio consuntivo e preventivo

L'esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal 1 (uno) gennaio al 31 ( trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo predisporrà il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

I bilanci consuntivo e preventivo sono depositati presso le sedi dell'associazione almeno trenta giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere richiesta da tutti gli aderenti.

I bilanci preventivo e consuntivo sono approvati dall'assemblea con la maggioranza assoluta entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

### TITOLO VI

#### Dipendenti e collaboratori

#### Art.26- Dipendenti

L'associazione può assumere dipendenti nel limite di cinque. L'assunzione viene deliberata dal Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari.

I dipendenti sono, ai sensi di legge, assicurati contro le malattie, gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

L'associazione può avvalersi dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo nel limite di cinque.

Il contratto di collaborazione deve essere approvato dal Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a firmarlo.

## TITOLO VII

### Responsabilità

#### Art.28 – Responsabilità e assicurazione

L'assicurazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati.

L'associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivati da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'associazione stessa.

## TITOLO VIII

### Rinvio e disposizioni finali

#### Art.29- Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Firmato Luigi MANCONI

Firmato Barbara PALLESCHI

Firmato Enrico ERBA

Firmato Dott. Andrea FEDELE

Segue sigillo notarile